



CALCOLO DEL VALORE MEDIO DI MERCATO DEL PALLET EPAL IDONEO ALL'INTERSCAMBIO

Revisione n°1 del 12 febbraio 2026

Il presente documento costituisce l'attuale versione della metodologia di calcolo del *valore medio di mercato* del *pallet* EPAL idoneo all'interscambio, predisposta da Conlegno nella sua qualità di *Sistema-pallet*, in collaborazione con il "Dipartimento di Economia internazionale, delle istituzioni e dello sviluppo" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

1) Premessa

Ai fini dell'applicazione del D.L. del 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e modificato dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 2, con particolare riferimento agli artt. 17-bis e 17-ter dell'emendata norma modificata, risulta di fondamentale importanza definire le modalità per la corretta valorizzazione dei *pallet* EPAL idonei all'interscambio—identificati dall'insieme dei *pallet* EPAL nuovi e dei *pallet* EPAL misti.

L'art. 17-bis, comma 2, lettera e), punto 5) fa esplicito riferimento al *valore medio di mercato* dei *pallet*, la cui determinazione è necessaria per l'applicazione dell'art. 17-ter, commi 3, 4, 5 e 6. In assenza di immediato interscambio, il soggetto obbligato alla restituzione dei *pallet* emette contestualmente un buono *pallet* cedibile, che conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei *pallet* indicati nel titolo (disciplinato ex art. 1996 cc) secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa. Nel caso in cui (i) il buono difettesse di uno o più requisiti informativi sui *pallet* da restituire, oppure (ii) uno o più *pallet* non fossero riconsegnati al possessore del buono entro i termini stabiliti dalla legge, oppure (iii) uno o più *pallet* non fossero riconsegnati ed il buono non fosse emesso, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento di un importo pari al *valore medio di mercato* dei *pallet*, moltiplicato per il numero di *pallet* non restituiti.

Ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2, lettera e), punto 5) e dell'art. 17-ter, comma 9, i cd. *Sistemi-pallet* sono tenuti a determinare una metodologia di calcolo del *valore medio di mercato* del *pallet* del cui marchio risultano titolari o gestori, a darne attuazione effettuando il calcolo e a pubblicare il valore ottenuto sul proprio sito internet ufficiale entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre.

Il presente documento illustra la metodologia di calcolo del *valore medio di mercato* del *pallet* EPAL idoneo all'interscambio predisposta da Conlegno nella sua qualità di *Sistema-pallet*, in collaborazione con il "Dipartimento di Economia internazionale, delle istituzioni e dello sviluppo" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

2) Dati e fonti

La base informativa per l'elaborazione del *valore medio di mercato* del *pallet* EPAL idoneo all'interscambio è costituita da:



- La serie storica del valore dei *pallet* EPAL, elaborata dall'Osservatorio permanente sul valore del *pallet* EPAL in collaborazione con Comitato Tecnico EPAL di Conlegno, pubblicamente accessibile dal sito <https://gs1it.org/>, aggiornata una o due volte l'anno a partire da marzo 2012 fino ad agosto 2025.¹
- I dati doganali sulle importazioni mensili in Italia della voce merceologica 44152020 della Nomenclatura Combinata (NC), corrispondente a *Pallets and pallet collars, of wood (Palette di carico semplici; spalliere di palette, di legno)*. I dati sono estratti dal database Eurostat *International Trade in Goods (Comext)* e comprendono, separatamente, le importazioni da Paesi intra-UE27 e da Paesi extra-UE27, espresse in kilogrammi e valore totale (in Euro). Per ciascun flusso (vale a dire, intra-UE ed extra-UE), si ottiene un prezzo medio mensile al kilogrammo; i due prezzi medi unitari mensili intra-UE ed extra-UE sono poi ponderati per le rispettive quantità totali importate, al fine di ottenere un prezzo medio mensile al kilogrammo adeguatamente ponderato.

3) Metodologia di calcolo del valore medio di mercato del *pallet* EPAL idoneo all'interscambio

I suddetti dati vengono utilizzati per stimare il *valore medio di mercato* del *pallet* EPAL idoneo all'interscambio su base quadrimestrale, applicando la seguente metodologia:

- Sia Y_t il valore dei *pallet* EPAL elaborato dall'Osservatorio permanente sul valore del *pallet* EPAL. Ogni $t \in [1, T]$ identifica una combinazione mese-anno in corrispondenza della quale è stata effettuata una rilevazione di Y .²
- Sia X_m il prezzo medio mensile al kilogrammo ponderato, calcolato con i dati doganali sulle importazioni mensili in Italia della voce merceologica 44152020 della NC. In corrispondenza delle combinazioni mese-anno t in corrispondenza delle quali sono state effettuate rilevazioni di Y , X_m coincide con X_t .
- Sia $y_t = \log Y_t$ e $x_t = \log X_t$. Siano $\Delta y_t = \log Y_t - \log Y_{t-1}$ e $\Delta x_t = \log X_t - \log X_{t-1}$.
- Sia $\sigma_t^{6m} = sd(\Delta x_m)$, calcolata sugli ultimi sei mesi disponibili ad ogni periodo t .
- Utilizzando il software statistico *Stata*, si stima il modello econometrico di regressione lineare $\Delta y_t = \alpha + \beta \Delta x_t + \gamma \sigma_t^{6m} + \varepsilon_t$, con errori standard robusti.
- Coerentemente con le scadenze stabilite dalla normativa vigente di cui alla Sezione (1), facendo leva sui dati pubblici di X_m mensilmente aggiornati da Eurostat, i coefficienti stimati $\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$ e $\hat{\gamma}$ sono utilizzati per stimare $\widehat{\Delta y}_t$ e, di conseguenza, $\widehat{Y}_t$ per $t > T$ successivi ad agosto 2025 (a partire da gennaio 2026).

4) Considerazioni aggiuntive

La metodologia di cui alla Sezione (3) in virtù della quale il *valore medio di mercato* riflette l'evoluzione dei prezzi medi all'importazione dei *pallet* in legno, consente di

¹ Si segnala che il suddetto valore riguardava i *pallet* EPAL idonei all'interscambio, vale a dire *pallet* EPAL nuovi e *pallet* EPAL misti.

² Nello specifico: $t = 1$ a marzo 2012, $t = 2$ a novembre 2012, $t = 3$ a maggio 2013, $t = 4$ a febbraio 2014, ..., $t = T$ ad agosto 2025. Si segnala che le rilevazioni non sono sempre effettuate su cadenza semestrale, e quindi non risultano sempre equidistanti l'una dall'altra.



valorizzare il patrimonio informativo di entrambe le serie storiche di cui alla Sezione (2).

L'impiego dei dati doganali consente una classificazione merceologica accurata, grazie al dettaglio offerto dalla NC dell'Unione Europea. Conlegno monitora periodicamente eventuali aggiornamenti alla NC, assicurando la coerenza della base dati e la comparabilità delle stime nel tempo. Inoltre, l'utilizzo di dati ufficiali assicura una minore esposizione a potenziali distorsioni rispetto a fonti di tipo non istituzionale, contribuendo all'affidabilità delle stime.

Si segnala che i dati statistici pubblicati da Eurostat di cui alla Sezione (2):

- Presentano un *lag* temporale nella pubblicazione di circa tre mesi;
- Possono essere soggetti a revisioni retroattive, dovute a correzioni dichiarative o ad aggiornamenti apportati dagli istituti statistici nazionali—facendo sì che stime del *valore medio di mercato* possano subire modifiche *ex-post*.

Ai fini di formulare un *valore medio di mercato* il più aggiornato possibile a fronte dei dati a disposizione e di massimizzarne l'affidabilità, Conlegno:

- Monitora gli aggiornamenti pubblicati su Eurostat su base bimestrale;
- Verifica l'affidabilità delle stime del *valore medio di mercato*, mediante la stima di ulteriori modelli econometrici (che fungono da test di robustezza), nonché di indagini di mercato ad hoc su un campione rappresentativo di operatori di mercato;
- Si riserva di implementare modifiche nella metodologia di calcolo, dandone adeguata visibilità sui propri canali istituzionali;
- Si riserva di correggere il *valore medio di mercato* pubblicato ai sensi della normativa, nell'eventualità in cui le revisioni degli istituti statistici nazionali ne portino a modifiche sostanziali, dandone adeguata visibilità sui propri canali istituzionali;
- Si riserva di pubblicare aggiornamenti del *valore medio di mercato* in via straordinaria al di fuori delle finestre quadrimestrali fissate dalla legge, nell'eventualità in cui si registrassero fluttuazioni di mercato particolarmente significative ed impreviste.

Si segnala che il *valore medio di mercato* rilevato è da intendersi come comprensivo del *Contributo Ambientale Conai* (CAC).